

SCUOLE COMUNALI
MASCHILI
DELLA CITTÀ DI LUGANO

1893 - 94

LIBRETTO D'AMMISSIONE
E ATTESTATI

di *Galvi Giovanni*

*Il presente Libretto, riempito ogni mese colle
classificazioni, dev'essere presentato dall'allievo
ai Genitori, Tutori, o Padroni, firmato da loro e
tosto riportato al Maestro che ne verifica le firme.*

LUGANO, TIPOGRAFIA DI TRAVERSA FABRIZIO.

SCUOLE ELEMENTARI

DELLA CITTÀ DI LUGANO

Anno Scolastico 1893 - 94

Gaspari Giovanni
figlio di *Giov. Battista*
attinente di *Meisano*
abitante in *Lugano* nato il giorno *23*
del mese di *Dicembre* 1881 è stato ammesso
alla *1^a classe* delle Scuole co-
munali di Lugano.

Lugano, *20 ottobre* 1893

IL MAESTRO:

G. Bianchi

Per la Delegazione Scolastica:

Prof. G. B. Buzzi

Attestato Finale

MANCANZE { Arbitrarie N. *6* } TOTALE N. *6*
 Giustificate » *0*

Condotta *conforme*

	Punti		Promosso o non; premiato o lodato; assolutorio; ecc.	
	Dilig.	Prof.		
Materie obbligatorie:				
Religione e Storia Sacra	4	4	<i>Promosso</i>	
Lettura	5	4		
Scrittura	4	3		
Lingua e composizione	4	4		
Aritmetica	4	3		
Geografia e storia patria	5	4		
Canto popolare	4	3		
Ginnastica elementare	4	4		
Materie facoltative:				
Elementi d'agricoltura e storia naturale	4	4		
Elementi di disegno lineare	5	4		
Elem. di Geografia generale	5	4		
Nozioni di Civica	4	4		
Storia di regione lombarda	3	3		
Contabilità	4	4		
Totale	54	52/84		

Lugano, 5 luglio 1894

IL MAESTRO: *G. Piacchi* L'ISPETTORE: *E. Orzola* IL DIRETTORE: *Prof. S. B. Buzzi*

Dispositivi della legge scolastica

(14 maggio 1879 — 4 maggio 1882)

- Art. 52. — Alla scuola primaria sono tenuti di intervenire tutti gl'individui dell'uno e dell'altro sesso, dai 6 ai 14 anni compiuti, calcolandosi l'età dal 1.º ottobre di ciascun anno. Non potranno però abbandonare la scuola quegli allievi che, sebbene raggiunto il 14.º anno, non abbiano una sufficiente cognizione delle materie strettamente prescritte.
- Ar. 56. — La Delegazione scolastica avverte seriamente il parente o il tutore dell'allievo che non frequenta la scuola.
- Art. 57. — Se, malgrado questa ammonizione, le assenze continuano, i parenti o i tutori dell'allievo sono passibili di una multa di 10 a 20 centesimi per ogni mezza giornata d'assenza.
- Art. 58. — La multa è inflitta dalla Delegazione ed esatta dall'usciera comunale, come si pratica per le pubbliche imposte, a profitto della cassa comunale, pel fondo delle scuole di ripetizione.
- Art. 59. — L'autorità locale fa condurre alla scuola i fanciulli ricalcitranti. Per gravi motivi, come per il caso di non pagamento delle multe, invoca l'aiuto del Commissario di Governo, che potrà infliggere fino a 4 ore di arresto al padre od al tutore.
- Art. 60. — Le punizioni che precedono sono applicabili anche ai padroni di pensione, ai proprietari di fabbriche ed officine, dove stanno i fanciulli tenuti a frequentare la scuola.

Regolamento governativo

(4 ottobre 1879)

- Art. 19. — I genitori o tutori degli allievi sono responsabili dei danni fatti volontariamente alla scuola od alle suppellettili della stessa. — Se la cosa sciupata non può più essere adoperata, il colpevole è tenuto di sostituirne altra nuova a sue spese. In ogni altro caso, gli sarà inflitta una multa da 20 centesimi ad un franco. A ciò provvede la Delegazione scolastica.

Art. 47. — Le punizioni autorizzate nelle scuole sono le seguenti:

a) L'ammouizione in privato od in pubblico; b) La cattiva nota; c) La segregazione; d) La fermata nella scuola dopo la lezione; e) L'espulsione temporanea; f) L'espulsione per un tempo determinato.

Art. 52. — Nel caso di aperta ribellione, il maestro potrà allontanare l'allievo dalla scuola sino a tre giorni. L'allievo non può rientrare nella scuola se non dopo aver fatto atto di sottomissione al maestro, in presenza dei genitori o del tutore. In caso di recidiva, il fanciullo non può esser riammesso alla scuola se non col permesso scritto della Delegazione scolastica.

Art. 53. — Subito che un fanciullo sarà stato allontanato dalla scuola, il maestro ne darà avviso ai genitori, o tutori, o padroni, i quali sono tenuti indilatamente a fare le pratiche necessarie per la sua riammissione. — Ne informerà anche la Delgazione scolastica.

Art. 54. — Quando un allievo, per cagione della sua immoralità o per altri motivi, è di pericolo per i suoi condiscipoli, *dev' essere espulso dalla scuola per un tempo determinato.* — Questa pena è pronunciata dall'Ispettore di Circondario, e potrà essere da lui solo revocata. — § A seconda delle circostanze, il maestro dovrà, anche in questo caso, allontanare l'allievo temporaneamente, e intanto fare la sua relazione alla Delegazione scolastica e all'Ispettore.

Art. 57. — È vietato ai genitori, ed a chiunque in generale credesse aver diritto di lagnarsi del maestro, di introdursi nella scuola per dirigerli dei rimproveri, o di disturbarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Se ci sono motivi di lamento devono essere prodotti avanti la Delegazione scolastica. Ogni contravvenzione a questo articolo sarà punita con una multa da 2 a 10 franchi. — La multa è pronunciata dalla Municipalità, sentita la Delegazione scolastica.

Art. 59. — Alla fine di ogni mese il maestro dà a ciascun allievo una classificazione buona, mediocre o cattiva, a seconda della condotta sua, della sua diligenza o del suo profitto, *(A ciò serve il presente Libretto).*

Regolamento locale

(1 settembre 1888)

Articolo 1. Le scuole comunali della città di Lugano si dividono in maschili e femminili, disposte per gradazioni, come segue:

Maschili:		Femminili:	
Gradazione	I. ^a	Gradazione	I. ^a
»	II. ^a	»	II. ^a
»	III. ^a	»	III. ^a
»	IV. ^a	»	IV. ^a
»	V. ^a	»	V. ^a
»	VI. ^a	»	VI. ^a
»	VII. ^a		

Nelle prime sei gradazioni l'insegnamento verrà dato in conformità di programmi speciali, in modo che il programma generale governativo riceva nel loro corso un completo e razionale sviluppo in ogni sua parte.

Nella settima gradazione maschile, che corrisponde ai due primi anni di *scuola maggiore* (e potrà essere mutata in iscuola professionale, o d'altro genere) vi è dato l'insegnamento prescritto per detta scuola.

Art. 2. Ciascuna gradazione, ad eccezione della Maggiore maschile, comprende un anno di studio.

Art. 4. Gli allievi e le allieve sono ripartiti nelle varie gradazioni in ordine delle cognizioni possedute, senza riguardo agli anni d'età.

Art. 7. Le promozioni da una gradazione all'altra immediatamente superiore, si faranno soltanto per quegli alunni che avranno bene apprese le materie prescritte per la gradazione da essi percorsa durante l'anno.

Art. 8. Le promozioni avvengono generalmente a fin d'anno, mediante un esame privato da farsi prima dell'esame pubblico di chiusura.

Art. 10. Le lezioni giornaliere sono due: dalle ore 9 alle 11 ¹/₂, e dalle 2 alle 4. Esse sono precedute da mezz'ora d'ingresso; e alle 9 e alle 2 si fa l'appello in tutte le classi, per abituare la scolaresca alla puntualità. — In via ecce-

zionale, e previo avvertimento agli allievi, potranno essere chiuse le porte e vietato l'ingresso ai ritardatari recidivi ed ostinati, dandone avviso ai loro parenti. — Questi saranno pure tosto avvisati dai maestri d'ogni mancanza ingiustificata, mediante le apposite cartoline, che devono essere conservate, di ritorno, per il controllo e verifiche eventuali.

Art. 11. Vi sarà vacanza: il *giovedì* dopo mezzogiorno, quando nella settimana non ne occorra altra qualunque; a *Natale*, dal 24 al 27 inclusivamente; a *Pasqua* 5 giorni, cominciando col giovedì; gli ultimi due giorni di *Carnevale* ed il primo di *Quaresima*.

Art. 28. L'allievo che si presenta per l'iscrizione alla riapertura delle scuole, se proviene da una delle nostre gradazioni dovrà esibire il proprio *Libretto d'ammissione* dell'anno precedente; in assenza di questo se ne consulterà la copia al Registro delle classificazioni da conservarsi nell'archivio. Se viene da altre scuole, sarà sottoposto ad esame.

Art. 29. Ai primi d'ogni mese porterà a casa e presenterà ai genitori, tutori o padroni, il suo *Libretto* colle classificazioni del mese decorso, per essere esaminato, controfirmato da loro, e riportato al maestro entro otto giorni al più tardi.

Art. 31. Gli allievi sono tenuti presentarsi alla scuola ben lavati e pettinati, con abiti decenti e puliti, con scarpe ai piedi a preferenza degli zoccoli, non scalzi. All'ingresso avranno cura di soffregare i calzari sull'apposito netta-scarpe.

Art. 32. Nel discendere le scale non è permesso appoggiarsi di peso alla cimasa della ringhiera e lasciarvisi scivolare col corpo, ciò potendo riuscire pericoloso.

Art. 33. Si guarderà bene l'allievo dall'insudiciare le latrine, dallo scrivere sulle pareti, o sulle porte, dal farvi sfregi di qualsiasi guisa. Gli è quindi severamente proibito di portare nella scuola coltelli od altri ferri taglienti o pungenti, giocattoli, cibi e specialmente castagne, noci, od altro frutto, i cui resti verrebbero seminati sul pavimento, nei corridoi e per le scale, a detrimento della nettezza. Ogni docente è autorizzato a far vuotare le tasche dell'allievo al primo entrare in classe, e ritirarne il contenuto, il quale, secondo i casi e l'importanza, potrà essere restituito dopo la lezione, od anche gettato via o distrutto.